



Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 31 del 04/09/2014

AFFARI GENERALI

Nota Upi su comunicazione dell'elenco delle basi dati all'Agenzia per l'Italia digitale:

il Presidente dell'Upi comunica che è attiva, dal 1° settembre scorso, la procedura on line messa a punto dall'AgID che consente a tutti i soggetti interessati di trasmettere, in modo semplice, l'elenco delle basi dati in loro possesso.

Fonte: Rassegna Web-Bollettino n 2805 del 02 settembre 2014

Nuove caselle PEC per i Segretari: il Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, ha comunicato le nuove caselle di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni istituzionali via PEC con l'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

Fonte: Ministero dell'Interno del 1 settembre 2014

PERSONALE

Riduzione dei permessi sindacali a seguito del D.L. n. 90/2014 -DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - circolare 20 agosto 2014 n. 5 - Oggetto: Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014. Cfr. testo circolare allegato.

Fonte: LexItalia.it- newsletter del 1 settembre 2014

Turn over, mobilità e incarichi dirigenziali nel D.L. n. 90/2014:

✓ **ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni:**

L'articolo 1 del DL n. 90/2014 così come convertito, con modificazioni, dalla L.114/2014 reca disposizioni per il ricambio generazionale nella P.A. e contiene alcune norme dirette a favorire il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio del personale della P.A., attuato mediante l'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio

e attraverso la possibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro da parte della stessa amministrazione in applicazione della c.d. "Legge Fornero" (legge n. 214/2011).

✓ **turn over.**

L'articolo 3 del decreto n. 90 contiene una disciplina di semplificazione e di coordinamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel settore pubblico. Il merito di tale normativa è quello di aver semplificato la disciplina vigente in materia di turn over nelle P.A. concernente gli anni dal 2014 al 2018, unificandola in un unico articolo e di aver introdotto il criterio unico della spesa, anziché delle persone, nei vincoli del medesimo turn over. Il vincolo delle turn over relativo alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che è possibile effettuare nell'arco temporale 2014-2018 sarà calcolato pertanto solo sulla spesa e non più sulle persone. Pertanto, tale disposizione elimina, con decorrenza 2014, il vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell'anno precedente, e mantiene solo quello legato alla percentuale di risparmi di cessazione. Per le Regioni e le autonomie locali il comma 5 dell'articolo 1, riconosce agli stessi, la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. Il medesimo comma 5, nel confermare la vigenza delle disposizioni di cui ai commi 557 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, continua a condizionare la scelta dei medesimi enti di avviare nuove assunzioni di personale nel periodo 2014-2018, al conseguimento dell'obiettivo della riduzione delle spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri concernenti i rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, agli ambiti prioritari indicati dalla norma (riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa). A vigilare sul rispetto degli obblighi posti dal DL 90 a carico degli enti locali sono chiamati i revisori dei conti, che dovranno allegare alla delibera di approvazione del bilancio una dettagliata relazione. In caso di omissione, il prefetto invia una segnalazione al Ministero dell'Interno. Previste deroghe per le categorie protette, per i Corpi di Polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, comparti scuola e università. Alcune disposizioni contenute nell'art.1 del decreto n. 90 prevedono delle esclusioni o delle deroghe al regime del turn over. In particolare, il comma 6 esclude dai limiti assunzionali stabiliti dalla predetta disciplina, le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota di computo. Il comma 1 dell'art.3 del decreto ha escluso i Corpi di Polizia e il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nonché i comparti scuola e università, dalla medesima disciplina del turn over.

✓ **novità in materia di mobilità volontaria ed obbligatoria**

L'articolo 4 del decreto n. 90 contiene alcune rilevanti modifiche all'articolo 30 del D.Lgs.n. 165/2001, introducendo una maggiore flessibilità nell'utilizzo dell'istituto della mobilità volontaria ed obbligatoria del personale tra le amministrazioni. La nuova disciplina è intervenuta per favorire e stimolare i processi di mobilità volontaria tra P.A. e per disciplinare nuovamente la mobilità d'ufficio. Il comma 1 dell'articolo 4 modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sostituendo i commi 1 e 2. La novella prevede inter alia che, a regime, la mobilità si svolge tramite bandi da pubblicare sul sito istituzionale per un periodo pari ad almeno trenta giorni. I bandi devono indicare i criteri di scelta dei

candidati nonché i requisiti e le competenze professionali che gli stessi devono possedere. Tra le manovre che il Governo si preparerebbe a varare in autunno c'è quella di intervenire sugli enti territoriali utilizzando le nuove stime dei fabbisogni standard, la cui metodologia è stata recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri, e si è in attesa della pubblicazione dei relativi provvedimenti governativi. Tuttavia, il legislatore, in via transitoria e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei citati fabbisogni standard di personale, ha previsto all'articolo 4 del medesimo decreto n. 90, ai fini di favorire l'avvio della mobilità del personale, che i trasferimenti del personale possono essere attuati alle seguenti condizioni:

a) non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza del dipendente e, pertanto, si prescinde dall'accordo tra le due amministrazioni;

b) l'amministrazione di appartenenza del dipendente è tenuta a disporre il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione;

c) rispetto dei termini di preavviso;

d) l'amministrazione di destinazione deve avere una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza (la normativa non fissa tale percentuale, bensì si limita esclusivamente a verificare l'esistenza di maggiori vacanze di organico, limitatamente all'area professionale e alla posizione giuridica ed economica rivestita dal dipendente da trasferire, da parte dell'amministrazione di destinazione).

Al fine di favorire i processi di mobilità volontaria viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie delle predette procedure. Rinviato a un apposito DPCM la definizione dei criteri di utilizzo e delle modalità di gestione delle risorse del suddetto fondo. Nella fase di primo funzionamento del fondo, in sede di assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di mobilità avviate in applicazione della nuova disciplina. La nuova disciplina ha fatto, comunque, salve in quanto non espressamente abrogate le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art.30 del D.lgs. n. 165/2001 concernenti il principio del previo esperimento della mobilità rispetto all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico. Permane, pertanto, nel nostro ordinamento in quanto non espressamente abrogata dal decreto n. 90, l'obbligo in capo alle amministrazioni di attivare le procedure di mobilità disciplinate dal novellato comma 1 del medesimo articolo 30, prima di avviare una procedura concorsuale pubblica.

✓ **L'assegnazione a una diversa mansione del personale collocato in disponibilità.**

Un altro elemento di grande rilevanza previsto dalla nuova disciplina in materia di mobilità di personale è contenuta nell'articolo 5 del medesimo decreto n. 90, il quale introduce modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riguarda la gestione del personale in disponibilità. Detta normativa integra il comma 3 del medesimo

art. 34 d.lgs. n. 165/2001, laddove prevede che, per esigenze di trasparenza e di maggior efficienza, gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Un'ulteriore novità riguarda la possibilità di ampliare le occasioni di ricollocazione del personale in disponibilità con conseguente maggior tutela nei confronti di tale categoria di personale. Infatti, l'integrazione al comma 4 del medesimo articolo 34 d.lgs. n. 165/2001 introdotta dall'art.5 del DL 90, prevede che, entro i sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di collocamento in disponibilità di due anni secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 33 del medesimo d.lgs. n. 165/2001, il personale in disponibilità può presentare alle amministrazioni pubbliche istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine dei ventiquattro mesi di cui al citato articolo 33, comma 8. Tale novità costituisce, pertanto, un'espressa deroga al principio affermato dall'ordinamento giuridico in materia di assegnazione delle mansioni al lavoratore (articolo 2103 codice civile), secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Trattasi di un caso eccezionale finalizzato ad evitare che il dipendente pubblico collocato in disponibilità possa, alla fine del periodo massimo di ventiquattro mesi previsto per il collocamento in disponibilità, essere collocato a riposo mediante la risoluzione del rapporto di lavoro. Infine, la let. c) del comma 1 dell'articolo 5 del DLn. 90 ha introdotto rilevanti modifiche al comma 6 dell'articolo 34 del D.Lgs.165/2001. Al fine di facilitare il ricollocamento del personale in disponibilità presso le amministrazioni pubbliche, le medesime amministrazioni possono avviare, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, le procedure di reclutamento e concorsuali e quelle assunzionali di personale sia a tempo indeterminato che determinato per un periodo superiore a dodici mesi, subordinatamente alla verifica sulla impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica. I dipendenti iscritti nei predetti elenchi possono essere, altresì, assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica.

✓ novità in materia di incarichi dirigenziali

Fra le novità in materia di incarichi dirigenziali vi è il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. Il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L.135/2012 è stato esteso anche ai dipendenti pubblici e privati in quiescenza. In base all'attuale formulazione della disposizione è fatto divieto alle P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. Con l'art.6 del DL 90 tale divieto è esteso ai lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Tale disposizione è stata, altresì, rafforzata con l'introduzione del divieto di conferire ai suindicati soggetti privati o pubblici incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo presso le medesime amministrazioni, con eccezione degli

incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito ovvero degli incarichi e delle cariche presso organi costituzionali.

✓ **incarichi dirigenziali negli enti locali.**

L'articolo 11 del decreto n. 90 introduce una nuova disciplina in materia di incarichi di responsabili degli uffici o dei servizi, dirigenziali o di alta specializzazione, nelle Regioni e negli enti locali. Dalla relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento è possibile individuare la finalità delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 11, cioè quelle di procedere, con urgenza, a razionalizzare l'assetto della dirigenza degli enti locali nelle more di una revisione complessiva della materia. Da una prima lettura della nuova normativa riguardante la dirigenza negli enti locali è possibile ravvisare l'intento del legislatore di favorire ulteriormente la c.d. precarizzazione della dirigenza locale aumentando notevolmente la percentuale di contratti a termine, rispetto a quella stabilita in precedenza. In merito, il comma 1 dell'articolo 11 del decreto n. 90, nel modificare il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., ha introdotto la previsione secondo cui, negli enti locali, i posti dirigenziali, secondo quanto previsto dallo statuto, possono essere coperti con contratti a tempo determinato fino al limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità e previo selezione pubblica volta a valutare l'adeguata professionalità rispetto al profilo richiesto e fermi restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. Tale percentuale di incarichi dirigenziali, sommandosi a quella prevista al successivo comma 2 del medesimo articolo 110, rappresenta un contingente di personale dirigenziale a tempo determinato di gran lunga superiore rispetto a quello previsto per le altre amministrazioni pubbliche. La nuova disposizione, infatti, autorizza le medesime amministrazioni locali a conferire incarichi dirigenziali a soggetti, all'interno della dotazione organica, entro il limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, mentre la normativa previgente prevedeva, a seconda della popolazione residenti nei comuni, il differente limite, previsto dall'abrogato comma 6-quater dell'articolo 19 del D.lgs. n. 165, che era compreso tra il 10 e il 20 per cento (esclusi quelli previsti dal comma 2 del medesimo art. 110) nell'ambito dei posti istituiti nella dotazione organica. Infine, la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 11 del DL 90 chiarisce definitivamente la natura che da sempre caratterizza gli incarichi conferibili in base all'articolo 90 del TUEL (c.d.uffici di staff) che devono essere circoscritti a funzioni ben individuate; per contro, si ribadisce l'obbligo della selezione pubblica. La novella introdotta con il comma 3-bis del TUEL è volta a ribadire, con riferimento agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 90 del TUEL, il divieto di effettuazione da parte dei soggetti interessati dell'attività gestionale tipica dei dirigenti. Conseguentemente, il riferimento all'inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, è da intendere in termini di mera parametrizzazione retributiva. Le funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo che caratterizzano gli incarichi, tipicamente temporanei e fiduciari, di cui all'articolo 90, non devono cioè sovrapporsi a quelle gestionali e istituzionali che devono dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'ente.

Fonte: liberamente tratto da LexItalia.it- newsletter del 1° settembre 2014-articolo di Nicola Niglio

CONTABILITÀ E BILANCIO

Operazione pulizia dei bilanci: con l'approvazione dei rendiconti 2014 le amministrazioni dovranno procedere al riaccertamento straordinario dei residui. Il D. Lgs. n. 126/2014 prevede che l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo di crediti di dubbia esigibilità, potrà essere ripianato in 10 anni per una quota pari al 10% l'anno. Con delibera di Giunta e previo parere dell'organo di revisione, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, gli enti provvederanno al riaccertamento straordinario dei residui cancellando quelli, sia attivi che passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Conseguentemente, gli enti determineranno il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra residui passivi e attivi eliminati se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui. Reimputeranno poi le entrate e le spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri propri nel principio applicato della contabilità finanziaria potenziata. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, si procederà allo scioglimento del Consiglio. Se, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono superiori alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza potrà essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un avanzo tecnico. Se, invece, sono i residui attivi ad essere superiori alla somma del fondo pluriennale vincolato e ai residui passivi reimputati, la differenza sarà vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo di crediti di dubbia esigibilità, potrà essere ripianato in 10 anni per una quota pari al 10% l'anno.

Fonte: Estratto da Italia Oggi n. 208 del 03/09/2014

APPALTI E LAVORI PUBBLICI

Gara telematica: concorrente presenta file illeggibile? Esclusione legittima - Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 3329/2014. Il Consiglio di Stato si è occupato di una vicenda particolare. Una stazione appaltante ha indetto una procedura di gara imponendo ai partecipanti di presentare la propria offerta per via telematica. Ciascun concorrente doveva pertanto "caricare" su una piattaforma informatica, gestita da un soggetto terzo rispetto alla stazione appaltante, il file contenente la propria offerta. Il seggio di gara, nell'esaminare le varie offerte "caricate" sulla piattaforma informatica, ha verificato che il file contenente l'offerta di un concorrente era illeggibile ed ha richiesto al concorrente di inviare nuovamente la propria offerta, ma anche in questo caso il file è risultato illeggibile per cui la stazione appaltante ha proceduto ad escludere detto concorrente, il quale, ha impugnato il provvedimento di esclusione. Nel giudizio di primo grado, il TAR ha disposto una verifica al fine di comprendere quali fossero le cause tecniche dell'illeggibilità del file contenente l'offerta. Il TAR ha quindi ritenuto che la relazione depositata dal verificatore non individuasse con esattezza le cause dell'illeggibilità del file ed ha elaborato un complesso ragionamento volto ad attribuire il "rischio tecnico" del buon funzionamento

della piattaforma informatica in capo alla S.A. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il gestore della piattaforma informatica. Nell'ambito del giudizio di secondo grado, il C.d.S. ha ribaltato completamente la statuizione del TAR. In particolare, il Consiglio di Stato ha fornito una lettura della relazione del verificatore del tutto diversa da quella fatta propria dal TAR. Secondo il C.d.S., infatti, il verificatore aveva sì dichiarato che vi era un'impossibilità tecnica di comprendere le ragioni del malfunzionamento del file, ma al contempo, il medesimo verificatore aveva chiaramente escluso che il problema tecnico fosse attinente al funzionamento della piattaforma informatica gestita dall'appellante. In altri termini, secondo il C.d.S., nella relazione del verificatore vi era l'affermazione che, posta l'estraneità della parte pubblica alla causazione dell'illeggibilità del file, era impossibile capire dove il file si fosse danneggiato: ma il danneggiamento del file si sarebbe comunque verificato in un momento "di competenza" del privato. Sulla base di tale assunto, si è addivenuti al ribaltamento della pronuncia del TAR. In altri termini, poiché il "caricamento" dei dati aveva fasi di competenza del privato e fasi di competenza del gestore del sistema, il rischio connesso al malfunzionamento del sistema deve essere addossato sulla parte che, rispetto alla singola fase, è competente a gestire l'operazione di caricamento. **Ciò, secondo il ragionamento del Collegio, è perfettamente compatibile con il principio del favor participationis in quanto la gestione interamente informatizzata della procedura di gara ben può implicare l'esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione, ma dell'originazione del relativo file.** Da ciò l'accoglimento dell'appello e la conferma della legittimità dell'esclusione del concorrente.

Fonte: Altalex del 20 agosto 2014-estratto da nota di Riccardo Bianchini

EDILIZIA E URBANISTICA

Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana: sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è attiva una consultazione pubblica on-line del disegno di legge "Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana". La bozza di ddl, composta da 20 articoli, è volta ad integrare procedure e politiche pubbliche territoriali, nonché a fornire una strumentazione aggiornata per il coordinamento delle politiche settoriali che incidono sugli usi e le trasformazioni del territorio. La bozza del testo è oggetto di consultazione pubblica on-line, che resterà aperta fino al 15 settembre per la raccolta di proposte e spunti critici. Tali contributi, in forma mirata come emendamento al testo, o sotto forma di riflessioni sulla materia, potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: lecittavivibili@mit.gov.it

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01/09/2014

POLIZIA MUNICIPALE

Il giallo dura tre secondi? La multa rimane valida: la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 18470 depositata il 1° settembre 2014, ha sancito che, in prossimità del semaforo, l'automobilista deve sempre adeguare la velocità allo stato dei luoghi senza contare troppo sulla durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla. La pronuncia si riferisce al ricorso proposto da un automobilista avverso il verbale elevato dalla polizia municipale per l'attraversamento di un semaforo con luce rossa. Secondo il ricorrente, che al semaforo aveva proseguito la marcia certo di poter contare sulla durata

di quattro secondi della luce gialla, il semaforo era rimasto sul giallo solo per tre secondi e pertanto non aveva avuto a disposizione il tempo necessario per frenare. La Suprema Corte ha respinto tali doglianze spiegando che il tempo della durata del giallo può essere inferiore a quattro secondi perché questo non costituisce un dato inderogabile. Infatti, alla luce di quanto sancito dal Ministero dei Trasporti nella risoluzione n. 67906/2007, il Codice della strada regola il tempo minimo di durata della luce gialla che non può mai essere inferiore a tre secondi; con la conseguenza che una durata superiore è sicuramente congrua. I giudici ribadiscono infine la regola secondo la quale l'automobilista deve sempre adeguare la sua velocità allo stato dei luoghi senza contare troppo sulla durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 239 del 02/09/2014

Individuazione dei tratti di strada nei quali installare gli autovelox: Consiglio Di Stato, sez. III - sentenza 26 agosto 2014 n. 4321 (sulla latitudine del potere del Prefetto di individuare i tratti di strada nei quali è possibile la rilevazione automatica della velocità senza la presenza di operatori mediante autovelox e sulla possibilità o meno per il G.A. di sindacare tale valutazione). Nella sentenza in parola il Collegio ha precisato che l'atto del Prefetto, di cui all'art. 4, comma 2 d.l. n. 121/2002 e s.m, è ampiamente discrezionale ed ispirato a complessive valutazioni di opportunità/necessità dell'installazione degli apparecchi automatici. Ciò nell'ambito di un sistema che non prevede che l'installazione degli apparati in questione sia la regola generale bensì che la regola generale sia il divieto, tranne che nei luoghi individuati con apposito provvedimento. In questo contesto, i criteri indicati nell'art. 4, comma 2, sono chiaramente solo indicativi, e non già tassativi, e neppure esaustivi.

Fonte: liberamente tratto da LexItalia.it - newsletter del 1 settembre 2014